

SINTESI

Introduzione

1. Il programma di lavoro dell'Autorità bancaria europea (ABE) contiene, come previsto dal suo regolamento istitutivo (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, un quadro completo degli obiettivi e delle attività dell'Autorità stessa per gli anni a venire, conformemente al suo mandato e alle aspirazioni del consiglio di amministrazione.
2. La pianificazione del programma di lavoro dell'ABE è un esercizio essenziale per definire il fulcro delle attività e assegnare le risorse all'Autorità stessa, oltre a consentire di attribuire priorità adeguate ai compiti da svolgere per il 2019. Il programma di lavoro dell'ABE consta dei programmi di lavoro annuale e pluriennale.
3. Il programma di lavoro pluriennale 2019-2022, che è definito dalle aree strategiche proposte dall'ABE per i prossimi anni, sintetizza gli obiettivi principali di cui ai mandati specificati nel regolamento e nella vigente legislazione dell'UE riguardante il settore bancario.
4. Ciascuna area strategica è integrata dalle attività del programma di lavoro annuale che descrivono i compiti da svolgere nel corso dell'anno e le risorse necessarie a tale scopo. Ciò garantisce trasparenza e responsabilità nei confronti delle parti interessate dell'ABE e serve a collegare internamente le attività e i processi di routine alle aree strategiche.
5. Come riportato nel presente documento, l'ABE si attende dalla Commissione un numero considerevole di riforme legislative, che incideranno sul lavoro pianificato per il 2019: a) una revisione del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e i relativi effetti sul portafoglio di negoziazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB); b) l'attuazione della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC); c) un follow-up della discussione sulla proporzionalità del quadro normativo e d) possibili mandati derivanti dalla normativa sulle obbligazioni garantite.
6. L'ABE ha anche ricevuto nuovi mandati, che sono già inclusi nel presente documento: a) i mandati sul quadro normativo delle operazioni di cartolarizzazione nel contesto dell'Unione dei mercati dei capitali (CMU), da completare nel 2019; b) i mandati sui crediti deteriorati (NPL); c) i mandati sulla tecnologia finanziaria¹ e d) i mandati sulla finanza sostenibile².
7. Inoltre, invocando l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea il Regno Unito ha avviato un processo di due anni per recedere dall'UE, che ha avuto un duplice effetto sull'ABE e sul suo programma di lavoro. In primo luogo, l'ABE è attivamente impegnata nel coordinamento del lavoro delle autorità competenti per quanto riguarda la pianificazione e la preparazione degli enti in caso di emergenza e l'analisi dei rischi e delle implicazioni a livello politico per le istituzioni dell'UE, nonché nel coordinamento dei lavori relativi alla cooperazione tra le autorità in materia di vigilanza, compresa la loro elaborazione di modelli di protocolli d'intesa. Inoltre, in vista del trasferimento dell'ABE, la Brexit incide in modo significativo anche sulle operazioni dell'Autorità. Nel 2019,

¹ https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-fintech_en

² https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en

pertanto, il lavoro correlato alla Brexit rimarrà una priorità orizzontale per l'ABE. Secondariamente, tale procedura potrà avere in futuro ripercussioni sulle altre attività dell'ABE e ogni eventuale modifica rilevante al programma di lavoro sarà comunicata a tempo debito per ottenere direttive e approvazioni dal consiglio di amministrazione e dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE.

8. Il 12 settembre 2018 la Commissione ha pubblicato una comunicazione³ per rafforzare il quadro dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale e antiriciclaggio per gli enti finanziari. La strategia, basata su un'analisi svolta da un gruppo di lavoro congiunto con la partecipazione delle autorità europee di vigilanza (AEV), si concentra principalmente sul rafforzamento del ruolo dell'ABE quale autorità di contrasto al riciclaggio a livello dell'UE e propone di assegnare compiti supplementari all'ABE.
9. Infine, nei settori dei servizi di pagamento e della protezione dei consumatori, l'ABE sposterà l'attenzione verso la convergenza delle prassi di vigilanza, in relazione agli orientamenti dell'ABE sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti e al periodo transitorio della seconda direttiva sui servizi di pagamento (PSD2).

La missione dell'ABE

10. La missione dell'ABE è di creare un quadro normativo e di vigilanza unico per l'intero settore bancario nei 28 Stati membri dell'UE⁴ in modo da garantire un mercato unico efficiente, trasparente e stabile a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dell'economia in generale.
11. Il compito principale dell'ABE è di contribuire, mediante l'adozione di norme tecniche vincolanti e orientamenti, alla creazione del codice unico europeo nel settore bancario. Il codice unico europeo mira a fornire un insieme unico di norme prudenziali armonizzate per gli enti finanziari in tutta l'UE, contribuendo a creare condizioni di parità e a garantire un elevato livello di protezione per i depositanti, gli investitori e i consumatori.
12. L'Autorità svolge un ruolo fondamentale anche nel promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza e di risoluzione per assicurare un'applicazione armonizzata delle norme prudenziali. L'ABE è infine incaricata di valutare i rischi e le vulnerabilità del settore bancario dell'Unione, in particolare mediante relazioni periodiche sulla valutazione del rischio e prove di stress effettuate a livello dell'UE.
13. Gli altri compiti previsti dal mandato dell'ABE includono:
 - indagare su un'applicazione presumibilmente non corretta o insufficiente del diritto dell'UE da parte delle autorità nazionali;
 - prendere decisioni nei confronti di singole autorità competenti o enti finanziari in situazioni di emergenza;
 - mediare la risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere;

³ [http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-18-5725_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5725_en.htm)

⁴ I paesi del SEE e dell'EFTA sono stati inclusi nel 2016.

- operare come organo consultivo indipendente per il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione;
- assumere un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell'equità nel mercato per i prodotti o servizi finanziari destinati ai consumatori in tutto il mercato interno.

14. Per lo svolgimento di tali compiti, l'ABE è tenuta a redigere una serie di documenti normativi e non normativi, tra cui norme tecniche vincolanti, orientamenti, raccomandazioni, pareri e relazioni ad hoc o periodiche.